

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ADEGUATA ALLE  
===== DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 117/2017 =====**

**===== (CODICE DEL TERZO SETTORE) =====  
===== IL CERCHIO DELLA VITA =====**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita un'associazione di promozione sociale nella forma di associazione denominata "IL CERCHIO DELLA VITA Associazione di Promozione Sociale" in breve "IL CERCHIO DELLA VITA APS".

**ART. 2 - SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2070.

**ART. 3 - SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

**A) Attività Istituzionali**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) Attività prevista alla lett. a) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) Attività prevista alla lett. c) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) Attività prevista alla lett. d) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno attraverso:

a. Servizio consultoriale, terapeutico e formativo che si

Allegato "A"

N. 7558 di Repertorio

N. 5652 di Raccolta



qualifica nell'aiuto offerto alle coppie ed ai singoli in ordine alla prevenzione e soluzione dei problemi personali, relazionali con particolare attenzione alle famiglie, giovani, minori ed alle loro condizioni. =====

b. Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione su problematiche relazionali nella famiglia e più in generale, nei contesti sociali. =====

c. Attività di formazione e di aggiornamento rivolte alle famiglie, ai singoli, agli operatori sociali e gruppi sociali e ai volontari. =====

d. La formazione graduale e armonica delle persone e delle relazioni interpersonali; =====

e. La ricerca sociologica e la formazione culturale e professionale - anche in collegamento con altre istituzioni educative e sociali del territorio - al fine di garantire la migliore rispondenza possibile del servizio ai bisogni della collettività. =====

f. La consulenza familiare e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia, per problemi relativi alla dimensione etica, psicologica, pedagogica, sessuale, sociale e legale; ==

g. La mediazione familiare, con particolare riguardo alla tutela dei minori; =====

h. La prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree psicologica, pedagogica, sessuale; =====

i. La istruzione e formazione per insegnanti, genitori, ragazzi, coppie, animatori e operatori sociali e consultoriali e adulti; =====

j. La sensibilizzazione e promozione di una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti il servizio consultoriale;

k. La collaborazione con Enti, Gruppi, o Associazioni aventi finalità analoghe, anche mediante la prestazione dell'opera dei propri associati, sempre in riferimento agli intenti specifici del Centro di consulenza stesso. =====

Per l'espletamento delle attività e dei servizi sopra menzionati l'Associazione potrà concludere contratti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo con terzi entro i limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa in materia di lavoro. =====

B) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale previsto dall'art. 6 C.T.S. =====

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione. =====

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione agisce nel rispetto delle persone e delle loro convinzioni, garantendo la massima riservatezza e dando particolare rilievo alle esigenze e alle responsabilità dell'individuo, in rispetto della Privacy Legge art. 13 del D. Lgs. 196/2003

e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche. =====

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. =====

Per il conseguimento degli scopi indicati, l'Associazione è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti, promuovendo ed aderendo a Consorzi, ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo e della rete di solidarietà sociale. =====

Essa può anche, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti della legge e del D.Lgs. 117/2017. =====

#### C) Modalità di esercizio =====

L'associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di associati, loro familiari/terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. =====

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. =====

#### ART. 4 - ASSOCIATI =====

##### A) Numero degli associati =====

L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art. 35 del C.T.S.. =====

Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate. =====

##### B) Categorie di associati =====

(Facoltativo) Gli associati si dividono in: =====

- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della APS in modo personale, spontaneo e gratuito. =====

- Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della APS, senza



svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perchè ne condividono le finalità e gli scopi. =====

C) Ammissione =====

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'Eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati. =====

D) Diritti e doveri =====

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. =====

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e seconda buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, tra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo. =====

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione / dell'associato. ===

La qualità dell'associato è intransmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. =====

ART. 5 - VOLONTARI =====

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari. =====

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari. =====

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. =====

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi. =====

#### **ART.6 - RECESSO ED ESCLUSIONE** =====

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. =====

Il recesso ha effetto immediato; tuttavia, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. =====

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. ===

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. =====

#### **ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- a) l'Assemblea degli Associati; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione =====
- c) il Presidente; =====
- d) l'Organo di Controllo =====

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti. =====

#### **ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** =====

A) Competenza =====

L'assemblea degli Associati: =====

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti; =====
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale ove necessario per legge; =====
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; =====
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; =====
- approva i regolamenti; =====
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; =====
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; =====
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto. =====

B) Convocazione =====



L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in un altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. =====

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. =====

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,

dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea. =====

C) Diritto di voto =====

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. =====

Ciascun Associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) / 40 (quaranta) / 50 (cinquanta) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, opponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. =====

Il voto si esercita in modo palese. =====

D) Svolgimento =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee. =====

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al

consapevole esercizio del diritto al voto. =====  
L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. =====

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: =====

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; =====

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; =====

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. =====

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. =====

E) Maggioranze. =====

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. =====

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. =====

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto. =====

#### ART.9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

A) Composizione =====

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. =====

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi,



cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. =====

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. =====

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario

Generale e un Tesoriere. =====

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. ===

B) Funzioni =====

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. =====

Spetta al Consiglio di Amministrazione di: =====

- nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente; =
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; ==
- convocare l'Assemblea degli Associati; =====
- provvedere in merito all'ammissione ed all'esclusione degli associati; =====
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale; =====
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; =====
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione; =====
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; =====
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; =====
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; =====
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti tra imprese, o altre modalità simili o assimilate; =====

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; =====
- promuovere e organizzare gli eventi associativi; =====
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi. =====

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. =====

#### C) Funzionamento =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. =====

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. =====

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. =====

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongono. =====

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale; =====

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; =====

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; =====

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. =====

Di Ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio. =====

#### D) Doveri dell'ufficio =====

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il



consigliere che, senza giustificazione, no partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. =====  
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. =====  
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tutti tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto

dell'art. 2475 ter del codice civile. =====

#### **ART. 10 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto all'interno del consiglio. =====

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile. =====

Il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado. =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre: =====

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro, =====

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione, =====

- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione, =====

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, =====

- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione, =====

- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione. =

IL Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. =====

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. =====

#### **ART. 11 DIRETTORE RESPONSABILE** =====

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un **Direttore Responsabile**, che deve essere scelto nell'ambito delle categorie previste dalla

legge ed avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, il quale opererà secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. =====

#### **ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO =====**

##### **A) Funzioni =====**

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. =====

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. =====

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. =====

##### **B) Composizione =====**

Se Collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate. =====

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. =====

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti, requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c. =====

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. =====

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di amministrazione a tal fine è possibile che la nomina possa avere una tantum, durata ultra o infra triennale. =====

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. =====

#### **ART.13 REVISORE LEGALE DEI CONTI =====**

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. =====

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra revisori legale iscritti nell'apposito registro. =====

#### **ART. 14 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE =====**

Il patrimonio dell'Associazione è composto dal valore iniziale di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta virgola zero zero) costituito dai versamenti iniziali dei soci, da



ulteriori versamenti dei soci, dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi. =====

Il Patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato. =====

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. =====

#### **ART. 15 BILANCIO** =====

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal revisore. =====

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione. =====

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, Il Consiglio di Amministrazione deve: =====

=====

- pubblicare nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi, o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati; =====

=====

- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà essere inoltre pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di Promozione Sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza. =====

=====

**ART. 16 DEVOLUZIONE** =====

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS. =====

Firmato: Ingegneri Gina =====

Carmela Alosi =====

Irene Dama =====

Stramandino Serena =====

Bucalo Vincenza =====

Ambra Salvatore =====

Salvatore Romano =====

Notaio Carmela Brigandì - sigillo =====

Copia conforme all'originale. =====

Barcellona Pozzo di Gotto li 03 novembre 2022 =====

*Carmela Brigandì*



